

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

UFFICI D'AMBITO DI BERGAMO E LECCO

MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA GLI AMBITI TERRITORIALI

RICHIAMATA la deliberazione _____

CONSIDERATO che in data _____ tra _____
e il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo è stata sottoscritta la convenzione per regolare i rapporti reciproci;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 84 del 29.12.2015 con la quale è stata approvata la deliberazione n. 62 del 16.12.2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito di Lecco avente ad oggetto "Affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco" ed è stato, conseguentemente, affidato il SII nell'ATO di Lecco, secondo la modalità dell'*in house providing*, alla società Lario Reti Holding s.p.a. per un periodo di 20 anni, con decorrenza 1° gennaio 2016, sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Provinciale con la predetta deliberazione n. 62 del 16.12.2015;

CONSIDERATO che in data 4 gennaio 2016 tra l'azienda speciale provinciale Ufficio d'ambito di Lecco e il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco è stata sottoscritta la convenzione per regolare i rapporti reciproci;

RICHIAMATO altresì il protocollo sottoscritto il 22 marzo 2017 tra l'Ufficio d'ambito di Lecco e le società Lario Reti Holding e Hidrogest, per l'espletamento da parte di Hidrogest, nelle more del perfezionamento del subentro di Lario Reti Holding in qualità di gestore unico d'ambito e sino alla data del 31/12/2020 - fatte in ogni caso salve le ipotesi di anticipata cessazione dell'efficacia del Protocollo - di tutte le prestazioni di conduzione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti strumentali alla erogazione del servizio di acquedotto nel territorio dei Comuni di Monte Marenzo e Torre de' Busi e delle corrispondenti attività operative ed accessorie necessarie per il continuo e regolare svolgimento del medesimo servizio di acquedotto e già svolte da Hidrogest alla data di sottoscrizione del Protocollo;

CONSIDERATO che con legge 29 dicembre 2017, n. 225 il Comune di Torre de' Busi è stato staccato dalla Provincia di Lecco e aggregato alla Provincia di Bergamo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'interno nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari. Le Province provvedono agli adempimenti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano espletati entro il predetto termine, il commissario fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge;

DATO ATTO che il protocollo richiamato deve intendersi risolto per il Comune di Torre de' Busi mentre continua a trovare applicazione limitatamente al Comune di Monte Marenzo;

DATO ATTO che il Comune di Torre de' Busi, con il distacco dalla Provincia di Lecco e

l'aggregazione alla Provincia di Bergamo, è altresì distaccato dall'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco e aggregato all'ATO di Bergamo per quel che concerne il servizio idrico integrato e che conseguentemente risulta necessario coordinare il subentro tra i rispettivi gestori tenuto altresì conto che la depurazione dei reflui del Comune di Torre de' Busi avviene prevalentemente presso l'impianto di trattamento sito a Calolziocorte (LC);

RICHIAMATE le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposte dagli Uffici d'ambito di Bergamo e di Lecco e approvate dall'AEEGSI con deliberazioni _____ e 24 novembre 2016 691/2016/R/IDR;

DATO ATTO che l'Ente di governo dell'ambito, tramite il proprio Ufficio d'ambito, definisce le modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi (lett. g del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26);

l'Ufficio d'ambito di Bergamo, rappresentato dal _____, c.f. _____, domiciliato per la carica a Bergamo, in Via Andrea Moretti n. 34;

l'Ufficio d'ambito di Lecco, rappresentato dal _____, c.f. _____, domiciliato per la carica a Lecco, in Corso Matteotti n. 3;

(di seguito denominate, congiuntamente, le "Parti")

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti si danno atto che quanto previsto dal presente atto è, e deve in ogni caso essere, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle convenzioni sottoscritte tra gli Enti di governo degli ambiti e i rispettivi gestori del SII, per cui nessuna disposizione del presente atto potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni o inficiare gli aspetti degli affidamenti disposti dalle Province di Bergamo e Lecco in favore rispettivamente di Uniacque S.p.A. e Lario Reti Holding. S.p.A..
3. Le Parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative del presente atto che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente atto definisce le modalità di raccordo e di coordinamento tra le Parti nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono laddove erogati a servizio di utenze di un ambito territoriale per il tramite di infrastrutture assegnate al gestore dell'altro ambito territoriale. Il presente atto definisce altresì le modalità di subentro nella gestione del servizio idrico integrato per il Comune di Torre de' Busi a seguito del distacco dall'ATO di Lecco e aggregazione all'ATO di Bergamo.
2. Gli Enti d'ambito individuano le infrastrutture a servizio comune nei rispettivi documenti di programmazione. Attualmente esse sono individuate nelle seguenti:
 - l'acquedotto dell'isola, (7 sorgenti, 19 serbatoi, 12 sollevamenti ed oltre 50 km di reti);
 - il depuratore di Calolziocorte cui sono conferiti reflui di utenze localizzate in entrambi gli ambiti territoriali ed i collettori ad esso afferenti dalla Provincia di Bergamo.
3. L'elenco è da intendersi automaticamente aggiornato sulla base delle modifiche approvate da ciascuno degli Enti d'ambito rispettivamente alle proprie programmazioni.

Articolo 3 – Obiettivi

1. Le modalità di raccordo e coordinamento in oggetto si ispirano ai principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità del servizio, del recupero integrale dei costi di investimento ed esercizio, della razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti locali e della semplificazione dell'azione amministrativa.

Articolo 4 – Subentro della gestione nel Comune di Torre de' Busi

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio, il gestore uscente Lario Reti Holding prosegue nella conduzione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti strumentali alla erogazione del servizio di fognatura nel territorio del Comune di Torre de' Busi e delle corrispondenti attività operative ed accessorie necessarie per il continuo e regolare svolgimento del medesimo servizio di fognatura fino al subentro del gestore entrante Uniacque da adempiere entro il 31 dicembre 2018.
2. Per il periodo di prosecuzione del servizio identificato al precedente comma 1 verrà mantenuta la bollettazione e fatturazione da parte di Hidrogest. Le tariffe di fognatura e depurazione saranno quelle adottate dall'Ufficio d'Ambito di Lecco e approvate dal Consiglio Provinciale di Lecco, in conformità alle determinazioni dell'ARERA.
3. Le Parti concordano di mantenere nella predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019 predisposta dall'Ufficio d'ambito di Lecco il rimborso dei mutui a favore del Comune di Torre de' Busi e di rinviare alla successiva predisposizione tariffaria i conguagli che dovessero rendersi necessari per effetto del presente comma e del precedente comma 2.

Articolo 5 – Programmazione degli interventi

1. Le Parti concordano di mantenere negli aggiornamenti della programmazione d'ambito lecchese l'intervento di separazione delle reti di fognatura in via Vivaldi, via Puccini, via Favirano, via Mandamentale, via Donizetti e via Mascagni a Torre de' Busi fino alla sua conclusione prevista nell'anno 2019.
2. Fatta salva la previsione di cui al comma precedente, la programmazione degli interventi spetta all'Ente di governo dell'ambito nel quale le infrastrutture sono localizzate.
3. Gli Uffici d'ambito si impegnano a collaborare per aggiornare i propri strumenti di programmazione con riferimento agli adeguamenti strutturali eventualmente necessari sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.

Articolo 6 – Realizzazione degli interventi

1. Le Parti concordano che l'intervento di separazione delle reti di fognatura in via Vivaldi, via Puccini, via Favirano, via Mandamentale, via Donizetti e via Mascagni a Torre de' Busi sia concluso da Lario Reti Holding.
2. Fatta salva la previsione di cui al comma precedente, la realizzazione degli interventi spetta al gestore del SII nell'ambito nel quale le infrastrutture sono localizzate. Ove le infrastrutture oggetto di intervento fossero di proprietà dell'altro gestore, la realizzazione dell'intervento potrà essere preceduta da una convenzione tra soggetto attuatore dell'intervento e soggetto proprietario dell'impianto che disciplini i rapporti tra le parti nel rispetto del presente accordo.
3. Gli Uffici d'ambito dovranno assicurare, da parte delle rispettive società la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari alla progettazione degli interventi e la formulazione, ai rispettivi Uffici d'ambito, delle proposte degli adeguamenti strutturali utili sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.

4. In caso di realizzazione di nuove fognature recapitanti in reti fognarie o depuratori esterni all'ambito nel quale queste vengono realizzate, deve essere acquisito da parte del gestore d'ambito il parere del gestore ricevente i nuovi reflui da trattare.
5. Nel caso di allacciamento di nuove utenze domestiche, su tratti di fognatura esistenti il gestore dovrà darne comunicazione al gestore dell'impianto di depurazione ricevente lo scarico.

Articolo 7 – Costo del servizio

1. Agli utenti finali si applicano le tariffe approvate dall'Ente di governo dell'ambito nel quale si trovano le reti cui sono allacciati.
2. Ai fini della valorizzazione, nelle rispettive tariffe, dei servizi scambiati tra i due ambiti ai sensi dell'art. 2, le Parti concordano che il pagamento del servizio possa avvenire sulla base di contratti da stipularsi tra i rispettivi gestori del SII.
3. I contratti dovranno ispirarsi al principio di copertura dei costi di investimento e di gestione, secondo i criteri e le modalità definite da ARERA.

Articolo 8 – Regolazione del servizio

1. All'utente si applicano la Carta ed il Regolamento del servizio approvati dall'Ente di governo dell'ambito nel quale si trovano le reti cui sono allacciati.

Articolo 9 – Durata

1. L'accordo cessa i suoi effetti alla scadenza dell'affidamento in uno dei due ambiti territoriali.
2. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi allegati saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità ora adottate. Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione per la relativa approvazione.

Articolo 9 – Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti al presente Accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da ciascuna delle Parti;
 - un membro nominato dalla Regione.
3. La nomina del membro del Comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del Comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del Comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, ai Tribunali di Bergamo o di Lecco o al T.A.R. Lombardia.
5. Il Comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito che ne ha fatto richiesta.

6. Le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, in via esclusiva ai Tribunali di Bergamo o di Lecco o al T.A.R. Lombardia.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione all'oggetto del presente Accordo, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
2. Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del presente Accordo e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione.
3. Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

_____, _____

Per l'Ufficio d'ambito di Bergamo, il _____.

Per l'Ufficio d'ambito di Lecco, il _____.